


Nuova serie dei delitti e delle pene

LESSICO DI GUERRA, NEW POST

STATO EBRAICO

Data: 29 marzo 2024 • 0 Commenti
in *Lessico di guerra*




di Enrico Campelli (Lumsa Roma).

“Israele è democratico per i suoi cittadini ebrei ed ebraico per quelli arabi” (A. Tibi, 2002)

Il tema della definizione giuridica dello Stato di Israele, unico ordinamento al mondo a definirsi costituzionalmente uno Stato “ebraico e democratico”, rappresenta uno dei nodi più complessi non solo del diritto comparato, ma anche degli studi sulle possibili soluzioni di lungo periodo ai conflitti regionali in corso. Per ripercorrere i numerosi fili teorici e giuridici legati a tale complessa definizione, non si può non partire dalla *Megillat Ha’Azma’ut*, la Dichiarazione d’Indipendenza israeliana del 14 maggio 1948. Il documento, vera e propria espressione dello *ius cogens* del neonato Stato, afferma, senza possibilità di fraintendimenti, la natura ebraica dello Stato, affermando che:

Pubblicità



Impostazioni sulla privacy

la Shoah che si è abbattuta recentemente sul popolo ebraico, in cui milioni di ebrei in Europa sono stati massacrati, ha dimostrato concretamente la necessità di risolvere il problema del popolo ebraico privo di patria e di indipendenza, con la rinascita dello Stato ebraico in Eretz Israel che spalancherà le porte della patria a ogni ebreo e conferirà al popolo ebraico la posizione di membro con pari diritti nella famiglia delle nazioni.

E ancora che «il 29 novembre 1947, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione che esigeva la fondazione di uno Stato ebraico in Eretz Israel», e dunque che:

noi, membri del Consiglio del Popolo, rappresentanti della Comunità Ebraica in Eretz Israel e del Movimento Sionista, siamo qui riuniti nel giorno della fine del mandato britannico su Eretz Israel e, in virtù del nostro diritto naturale e storico e della risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dichiariamo la fondazione di uno Stato ebraico in Eretz Israel, che avrà il nome di Stato d'Israele.

Ma il documento, sul cui status molto si è discusso nella dottrina israeliana, sostiene altresì che Israele:

assicurerà completa uguaglianza di diritti sociali e politici a tutti i suoi abitanti senza distinzione di religione, razza o sesso, garantirà libertà di religione, di coscienza, di lingua, di istruzione e di cultura, preserverà i luoghi santi di tutte le religioni e sarà fedele ai principi della Carta delle Nazioni Unite.

Ma non basta: la Dichiarazione si rivolge, infatti, direttamente ai cittadini arabi del neonato Stato, con quella che appare come una vera dichiarazione di intenti:

facciamo appello – nel mezzo dell'attacco che ci viene sferrato contro da mesi – ai cittadini arabi dello Stato d'Israele affinché mantengano la pace e partecipino alla costruzione dello Stato sulla base della piena e uguale cittadinanza e della rappresentanza appropriata in tutte le sue istituzioni provvisorie e permanenti.

La natura democratica dell'ordinamento, che nella Dichiarazione di Indipendenza è dunque “solo” sostanziale e non formale, è stata successivamente esplicitata dall'emendamento (n. 9, n. 35 e n. 39) del 1985 dell'art. 7A della *Basic Law: The Knesset*, la quale, nel primo comma afferma che:

una lista di candidati non potrà partecipare alle elezioni per la Knesset, e una persona non potrà essere candidata alle elezioni per la Knesset, qualora gli scopi o le azioni della lista o le azioni della persona, espressamente o implicitamente, includano una delle seguenti fattispecie: negazione dell'esistenza dello Stato d'Israele come Stato ebraico e democratico; incitamento al razzismo; sostegno alla lotta armata, da parte di uno Stato ostile o di un'organizzazione terroristica, contro lo Stato d'Israele.

Va osservato, a questo proposito, che, fermo restando il fatto che il diritto di essere eletti e di candidarsi a cariche pubbliche costituisce chiaramente una *condicio sine qua non* della democrazia, per molti anni la *Knesset* si è astenuta dal conferire alla Corte Suprema o al Comitato elettorale centrale (CEC) l'autorità di escludere partiti o candidati per motivi ideologici. Nel 1965, tuttavia, nonostante l'assenza di una legge che autorizzasse l'esclusione di un partito basandosi sul contenuto della sua piattaforma elettorale, la Corte Suprema estromise dalla competizione elettorale, con la sentenza *Yardor*, la lista araba di *Al Ard National*, con la duplice motivazione che il movimento sarebbe stato contrario al carattere ebraico dello Stato e che si sarebbe identificato con i nemici di Israele che ne perseguivano la sua distruzione fisica¹. La Corte Suprema basò la propria decisione sulla necessità di una «democrazia che si difende», che potesse quindi superare le minacce allo Stato ebraico. Nel 1984 la Corte Suprema suggerì che, data l'importanza del diritto di essere eletti, il potere di estromettere i candidati avrebbe dovuto essere esplicitamente previsto dalla legislazione primaria.

Di conseguenza, nel caso *Neiman I* (1984/85)², la Corte annullò all'unanimità la decisione del CEC di non ammettere tanto il partito razzista *Kach* che il *Progressive List for Peace (PLP)*, un partito politico che sosteneva l'idea di uno Stato binazionale. La Corte basò in questo caso la sua decisione sull'assenza di qualsiasi legge che conferisse al CEC l'autorità di escludere partiti o candidati. A seguito dell'emendamento già citato, il CEC ha esercitato il suo potere di «squalificare» i candidati in pochissimi casi: escludendo il partito razzista di estrema destra *Kach* e alcuni partiti arabi che sostenevano, tra l'altro, il diritto al ritorno palestinese e la rimozione della dicitura «ebraico» dalla definizione di Israele. La Corte Suprema, tuttavia, ha convalidato le esclusioni del CEC in soli tre casi, tutti riferiti a gruppi razzisti ebraici, non approvando alcuna squalifica di partiti o candidati arabi. Poco prima delle elezioni del 1999, la Corte si riunì per valutare l'estromissione della *National Democratic Alliance (NDA)*, guidata da Azmi Bishara, a causa di un'intervista rilasciata dallo stesso Bishara al quotidiano *Ha'aretz* l'anno precedente. La Corte Suprema ravvisò nelle parole del leader la negazione dello Stato d'Israele come Stato della Nazione ebraica, decidendo, tuttavia, di non squalificare la lista *NDA*, poiché non dimostrabile al di là di ogni ragionevole dubbio che le opinioni di Bishara rappresentassero le idee fondamentali della *NDA*: la legislazione israeliana, infatti, permetteva all'epoca solamente una esclusione di lista e non di singoli candidati. La Corte concluse dunque che la *NDA* non negasse l'esistenza dello Stato d'Israele come Stato del popolo ebraico. Nel 2003, il CEC esclude dalla competizione il partito, ed i singoli parlamentari Bishara e Ahmad Tibi (del *Movimento arabo per il rinnovamento – Ta'al*). Il CEC decise, inoltre, di non escludere Baruch Marzel, ex attivista del *Kach*. La Corte Suprema, tuttavia, annullò le estromissioni, decidendo con una maggioranza di 7 a 4³. Il Presidente della Corte Barak, redigendo l'opinione di maggioranza, sottolineò ancora lo status costituzionale del diritto di essere eletti e la necessità di prove chiare e convincenti a sostegno dell'esclusione, ravvisando un ragionevole dubbio sull'affermazione secondo cui Bishara e la *NDA* avrebbero sostenuto l'opposizione armata a Israele e negato il carattere ebraico dello Stato. Qualsiasi dubbio di questo tipo, la Corte ha deciso, dovrebbe andare a beneficio del candidato⁴. Infine, il 14 agosto 2019, la Commissione Elettorale Centrale (CEC) si è espressa negativamente nei confronti di un ricorso volto ad impedire al partito kahanista di estrema destra *Otzma*

Yehudit di candidarsi alle imminenti elezioni israeliane del 17 settembre, votando tuttavia a favore del ricorso per bloccare individualmente i membri Baruch Marzel e Bentzi Gopstein, rispettivamente secondo e quinto nella lista del partito, dal partecipare alle elezioni per la Knesset.



Impostazioni sulla privacy

Tornando alla doppia definizione di Israele come ordinamento «ebraico e democratico», va ricordato che essa è sancita dall'art. 1A della *Basic Law: Human Dignity and Liberty* del 1992 e all'art. 2 della *Basic Law: Freedom of Occupation* del 1994⁵, che affermano rispettivamente:

lo scopo di questa Legge fondamentale è quello di proteggere la dignità umana e la libertà, al fine di stabilire in una Legge fondamentale i valori dello Stato d'Israele come uno Stato ebraico e democratico» e «lo scopo di questa Legge fondamentale è quello di proteggere la libertà di occupazione, al fine di stabilire in una Legge fondamentale i valori dello Stato d'Israele come Stato ebraico e democratico.

Nonostante la volontà di trovare una sintesi organica tra i due elementi sia chiara e attraversi quasi tutto il percorso costituzionale israeliano, è precisamente il mancato incontro tra questi due contenuti fondamentali che ha portato, tra le altre conseguenze, a scegliere di non redigere un testo costituzionale e all'attuale scenario di evidente regressione democratica e di degenerazione costituzionale. Nemmeno l'approvazione delle Leggi Fondamentali sui diritti umani ha risolto in maniera definitiva la questione e, in assenza di un accordo generale su quale debba essere il «dosaggio» dei due ingredienti nello specifico contesto israeliano, è stata spesso la Corte Suprema a intervenire per trovare un equilibrio tra la componente ebraica e quella democratica. Proprio l'interventismo della Corte su questo dibattito rappresenta una delle ragioni che hanno spinto, nei mesi passati, l'attuale Esecutivo Netanyahu a presentare al Parlamento una riforma giudiziaria che limita fortemente i poteri della Corte e il suo fondamentale ruolo di garanzia e di istituzione "antimaggioritaria"⁶.

Tuttavia, se quelle che possono essere le caratteristiche necessarie a qualificare un ordinamento come democratico sembrano relativamente facili da determinare, quanto meno a livello definitorio, lo stesso non può dirsi circa gli elementi atti a qualificare Israele come Stato ebraico. Nonostante anche questo punto, come molti di queste pagine, possa rendere solo parzialmente la difficoltà del tema, è necessario sottolineare come esistano diversi significati della nozione di «Stato ebraico», e alcuni di essi apertamente in conflitto con il concetto di democrazia. Uno Stato può infatti essere qualificato come ebraico qualora la maggioranza dei suoi cittadini sia di religione ebraica, con tutte le incertezze e sfumature che derivano da una simile definizione, oppure – nel caso in cui si ritenga Israele lo Stato in cui il popolo ebraico possa esercitare il suo diritto all'autodeterminazione politica – in termini di Stato-Nazione. Infine, e non meno importante, «ebraico» può anche significare che Israele è uno Stato *religiosamente* ebraico (uno Stato *halakhico*), in cui le scelte politiche e normative vengono compiute in osservanza dei precetti della religione ebraica.

In base a queste diverse interpretazioni, lo Stato d'Israele potrebbe essere definito uno Stato ebraico in quanto luogo fisico e struttura politica dell'attuazione del diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico. Inoltre, la nozione di Israele come Stato degli ebrei indicherebbe «solamente» la maggioranza ebraica nella bilancia demografica nazionale e non suggerirebbe che l'ordinamento possa non essere democratico a causa di tale equilibrio demografico. Come ha però descritto Ruth Gavison:

la relazione tra l'ebraicità dello Stato e la democrazia si complica quando la maggioranza ebraica (e dunque la nozione di «Stato degli ebrei») diviene non solo una descrizione dello status quo in un dato periodo di tempo, ma piuttosto una situazione in cui l'ebraicità dello Stato riflette l'obiettivo di garantire, rafforzare e mantenere tale maggioranza ebraica attraverso specifiche politiche⁷.

Nel dibattito circa la forma di Stato è interessante notare come la Corte Suprema, ogniqualvolta sia stata chiamata a esprimersi riguardo la natura dello Stato e i contrasti tra le sue due anime, abbia in genere optato per una interpretazione «moderata» di entrambi i concetti. Secondo la Corte infatti, le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento israeliano vanno ricondotte a una visione minimalista della nozione di «Stato ebraico» e sono da ricercare principalmente nel diritto di ogni persona di religione ebraica di immigrare nello Stato d'Israele, dove la maggioranza della popolazione è ebrea (non che questo termine abbia un solo significato), la lingua ufficiale è l'ebraico, la tradizione ebraica è un elemento centrale dell'eredità culturale e religiosa e le festività principali e i simboli del paese ne traggono la propria origine.

In base a questa interpretazione, l'ebraicità di Israele è, prima di ogni altra cosa, inerente al riconoscimento del fatto che Israele è lo Stato in cui il popolo ebraico esercita pienamente il suo diritto all'autodeterminazione. Proprio a tale diritto si lega il dibattito sul costituzionalismo "esclusivo"⁸ israeliano e sulla *Nation State Law* del 2018, che, inaugurando l'attuale fase di regressione dello stato di diritto in Israele, afferma all'art. 1C (in aperto contrasto con la Dichiarazione di Indipendenza del 1948), che *"the right to exercise national self-determination in the State of Israel is unique to the Jewish people"*.

Sebbene tale approccio minimalista sia stato adottato dalla Corte per prevenire per quanto possibile lo scontro tra valori ebraici e democratici, sembrano esistere, a un'analisi attenta delle dinamiche dell'ordinamento in questione, molte questioni in cui tale scontro appare inevitabile. Le recenti ipotesi di *judicial overhaul* e, più in generale, lo scenario politico attuale, caratterizzato da una polarizzazione senza precedenti nell'arena politica e dalla pressoché scomparsa di voci partitiche dissenzienti rispetto all'attuale maggioranza di destra radicale, bene rappresentano l'evidente fase di squilibrio tra i due principi "ordinatori" dell'ordinamento a favore di uno scenario che sia "solamente" ebraico.

Oltre alla Legge del Ritorno, vero pilastro dell'ebraicità israeliana, la natura di Israele come Stato ebraico prevede dispositivi giuridici restrittivi delle libertà personali volti a garantire e promuovere la natura ebraica della vita pubblica in Israele.

A testimonianza di questo corto circuito, può, tra gli altri elementi, essere analizzata la giurisdizione delle Corti rabbiniche, cui è conferita competenza esclusiva su tutte le tematiche relative ai matrimoni e ai divorzi in Israele, e su alcune disposizioni di diritto di famiglia (come l'emendamento del 1959 che stabilisce che le regole sugli alimenti familiari debbano seguire l'*halakhà* o l'impossibilità di sposarsi civilmente e dunque superando le appartenenze comunitarie e religiose). Possono tuttavia essere citati anche altri esempi, come la *Adoption of Children Law* del 1960 (emendata nel 1981) – che stabilisce che un cittadino possa esercitare il diritto all'adozione solamente nel sua stessa appartenenza religiosa – o la *Meat and meat product Law*, che stabilisce la possibilità di importare in Israele solamente carne *kasher* certificata dal Gran Rabbinato e il divieto di allevamento di carne suina (fatta eccezione per quella necessaria a scopi di ricerca) contenuta nella *Ban on growing pigs Law* del 1962.

Ritenendo appunto Israele come lo Stato-Nazione del popolo ebraico, la dottrina giuspubblicistica israeliana ha negli anni ritenuto legittima l'approvazione di norme che esprimessero il diritto nazionale di condurre una vita pubblica che, per la maggior parte dei suoi termini, rifletta l'eredità della cultura ebraica. L'inserimento di norme che configurano l'ordinamento israeliano in accordo con la cultura ebraica si traduce dunque spesso nell'imposizione di tali norme, in genere di natura religiosa, sull'intera popolazione, al di là della religiosità del singolo. Tali dinamiche includono, tra le altre, alcune forme di rispetto dello Shabbat, il sabato di riposo ebraico, l'impossibilità di ricorrere al trasporto pubblico durante il sabato o in occasione di alcune feste religiose ebraiche (ma con la possibilità di ricorrere al servizio privato) e alcune limitazioni nell'ambito delle regole alimentari (tra cui, come si è detto, il divieto di allevamento suino). In relazione a quello che sembra essere un delicatissimo equilibrio tra gli elementi ebraici e quelli più propriamente democratici, l'applicazione integrale delle regole *halakhiche* in ambito matrimoniale risulta essere un caso estremo di *prioritarizzazione* dei valori ebraici su quelli democratici.

La giurisdizione delle Corti rabbiniche è garantita nell'ordinamento dalla *Rabbinical Courts Jurisdiction Law (Marriage and Divorce)* del 1953, che prevede che tutti i matrimoni e i divorzi di ebrei cittadini o residenti in Israele siano effettuati esclusivamente secondo la legge religiosa ebraica. Tale norma viene quindi applicata a tutti i cittadini ebrei di Israele, indipendentemente dal fatto che siano di orientamento ortodosso, *conservative*, riformato, o che siano semplicemente laici. La normativa dispone che vengano assegnate alle Corti rabbiniche tre specifiche aree di competenza in relazione alle quali esercitare la propria giurisdizione in modo unico ed esclusivo per tutto ciò che concerne il matrimonio e il divorzio⁹, mentre prevede una giurisdizione parallela per quel che riguarda alcuni casi di cause di divorzio e la definizione degli alimenti e infine una giurisdizione eventuale, su base volontaria, per quel che attiene al tema delle eredità.

Tale giurisdizione rappresenta, nell'ordinamento israeliano, l'unica eccezione al principio secondo cui le leggi religiose non debbano essere considerate parte del corpus giuridico nazionale e che dunque non vi sia nessun obbligo di applicazione da parte delle Corti civili¹⁰.

Per citare questo post:

E. Campelli (2024), *Stato Ebraico*, in blog di Studi sulla questione criminale, al link: <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2024/03/29/stato-ebraico/>

Puoi seguire il Lessico di guerra a questo link: [Lessico di guerra](#)

Note

1. Il testo completo della sentenza EA 1/65 è consultabile al link: <http://nakbafiles.org/wp-content/uploads/2016/06/yardur-1-65.pdf> ↩
2. Il testo completo della sentenza relativa al Caso Neiman I è disponibile, tradotto in inglese, al link: <https://versa.cardozo.yu.edu/sites/default/files/upload/opinions/Neiman%20v.%20Chairman%20of%20the%20Central%20Elections%20Com> ↩
3. Il testo della sentenza HCJ 651/03 *Association for Civil Rights in Israel v. Chairman, Central Elections Committee*, può essere letto nella sua traduzione ufficiale in inglese al link: <https://supreme.court.gov.il/sites/en/Pages/SearchJudgments.aspx?&OpenYearDate=2003&CaseNumber=null&DateType=1&SearchPeriod=8&COpenDate=null&CEndDate=null&freeText=bishara&Importance> ↩
4. Il 6 marzo 2019 il CEC ha deciso, con una votazione di 17 a favore e 10 contrari, di eliminare dalla competizione elettorale per la ventunesima Knesset la lista araba *Balad-United Arab List* e il candidato, ebreo, Ofer Kassif della lista congiunta israelo-palestinese *Hadash- Ta'al*. Il 17 marzo, la Corte Suprema ha, però, invalidato l'esclusione di Kassif e della coalizione *Balad-United Arab List* con 8 voti a favore e uno contrario. Nella stessa sentenza, la Corte ha anche deciso, all'unanimità, di escludere dalla competizione elettorale Michael Ben Ari, leader del partito di estrema destra *Okmà Yehudit*. Su questo tema si rinvia a M. Kremnitzer, *Disqualifications of Lists*, in *IDI Policy paper*, n. 59, 2005; A. Arian e M. Shamir, *The Elections in Israel 2003*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2005; S. Navot, *Fighting Terrorism in the Political Arena – the Banning of Political Parties*, in *Party Politics*, n. 14, 2008. ↩
5. È, tuttavia, da sottolineare come la *Basic Law* del 1992 non menzioni esplicitamente il termine «uguaglianza», presumibilmente a causa di compromessi politici in seno al Parlamento. La Corte Suprema ha però riconosciuto nella prassi come non sia possibile scindere il principio di dignità da quello di uguaglianza, riconoscendone, quindi, un valore costituzionale «non espresso». ↩
6. Un simile scontro tra Corti e Governo è in realtà una dinamica tipica di tutti gli ordinamenti in fase degenerativa. Si vedano, nelle rispettive specificità, i casi di Polonia, Ungheria, India, USA, Brasile, etc. ↩
7. R. Gavison, *Jewish and democratic? A rejoinder to the ethnic democratic debate*, in *Israel Studies*, 4(1), 44, 1999, p. 121. ↩
8. Si veda sul tema M. Mazen, *The Dynamics of Exclusionary Constitutionalism: Israel as a Jewish and Democratic State*, Bloomsbury Publishing, 2019. ↩
9. Ai sensi dell'interpretazione delle Corti rabbiniche, che non prevedono la possibilità di giudici di sesso femminile al proprio interno, è necessario il consenso maschile affinché un matrimonio possa concludersi. Solo dopo la consegna di un consenso scritto, chiamato *get*, e la distruzione di quest'ultimo da parte di un rabbino, la donna avrà la possibilità di risposarsi. Negli ultimi anni, tuttavia, si è consolidata la prassi, anche su iniziativa della Corte Suprema, che l'uomo non possa esimersi da fornire il suo consenso, rendendo la pratica del *get* «solamente» simbolica. A questo proposito si veda M. de Blois, *Religious Law vs Secular Law: The Example of the Get Refusal in Dutch, English and Israeli Law*, in *Utrecht Law Review*, 6, 2, 2010. ↩
10. In relazione ad altri temi, come le certificazioni del cibo kosher, le sepolture o temi legati alle questioni etiche, le leggi israeliane garantiscono giurisdizione a specifiche istituzioni religiose. ↩

Bibliografia

Arian A., Shamir M. , *The Elections in Israel 2003*, Transaction Publishers, New Brunswick, 2005.

De Blois M., *Religious Law vs Secular Law: The Example of the Get Refusal in Dutch, English and Israeli Law*, in *Utrecht Law Review*, 6, 2, 2010.

Gavison R., *Jewish and democratic? A rejoinder to the ethnic democratic debate*, in *Israel Studies*, 4(1), 44, 1999.

Kremnitzer M., *Disqualifications of Lists*, in *IDI Policy paper*, n. 59, 2005.

Mazen M., *The Dynamics of Exclusionary Constitutionalism: Israel as a Jewish and Democratic State*, Bloomsbury Publishing, 2019.

Navot S., *Fighting Terrorism in the Political Arena – the Banning of Political Parties*, in *Party Politics*, n. 14, 2008.

◀ COSTITUZIONE ◀ GAZA ◀ GUERRA ◀ ISRAELE-PALESTINA ◀ LESSICO DI GUERRA ◀ PALESTINA ◀ POLITICA ◀ STATO ◀ STRISCIA DI GAZA

© 2024 NUOVA SERIE DEI DELITTI E DELLE PENE

BLOG SU WORDPRESS.COM.